



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Fallimentare

Rg 8/2021

CP: COMSEAM ITALIA S.P.A.

Commissario: Giulio Testi

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore;

dott.ssa Camilla Ovi, Giudice

letti gli atti della procedura

sentito il Giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta in esito alla udienza *ex art.* 162 l.f. celebratasi in via cartolare in data 23.12.2021, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge nr. 34/2020 (e successive modificazioni) in considerazione della notoria emergenza epidemiologica da Covid-19;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A. (d'ora in poi "COSEAM" o "Il Consorzio"), con sede in Modena, alla Via Razzaboni nr. 130/G, codice fiscale e partita iva numero 01833500364, in persona della l.r.p.t., con l'Avv. Bruno Gallo del Foro di Pescara, in data 06.9.2021 proponeva ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. "in bianco".

La proposta odierna, inoltre, faceva seguito alla iniziativa assunta da un creditore, volta alla declaratoria di fallimento della stessa COSEAM; il relativo ricorso, iscritto al n.r.g. 147/2021, veniva depositato in data 09.7.2021, e veniva

riunito alla presente procedura (a seguito di piena instaurazione del contraddittorio) con decreto del 09.9.2021, reso *ex art.* 273 c.p.c. in ossequio al noto *dictum* delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nr. 9936/2015.

Il Tribunale, quindi, con provvedimento 16.9.2021:

- fissava termine fino al 18.11.2021 per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge
- nominava il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale (dapprima nella persona del dott. Marco Biolchini, quindi, a seguito di sua rinuncia, nella persona del dott. Giulio Testi);
- disponeva gli obblighi informativi periodici.

La ricorrente depositava, nel termine concesso (e previo rigetto di una istanza di proroga), il ricorso contenente la proposta vera e propria, producendo, in uno col ricorso, la documentazione di legge, il piano (sottoscritto dal legale rapp.te p.t.), nonché la attestazione *ex art.* 161 c. 3 l.f. (a cura del dott. Davide Festa).

Il Collegio, rilevati alcuni potenziali profili di inammissibilità del piano, in data 07.12.2021 pronunciava decreto *ex art.* 162, comma 1, l.f., con cui invitava la ricorrente a fornire i richiesti chiarimenti (il decreto *de quo* si intende quivi integralmente richiamato e ritrascritto).

La ricorrente provvedeva a depositare memoria contenente deduzioni, nonché le note della udienza (a trattazione scritta) del 22.12.2021.

Il Collegio ritiene che permangano insuperati i rilievi mossi, e che, dunque, la proposta di concordato sia inammissibile.

La proposta formulata dalla ricorrente, ed il sotteso piano, rivelano – secondo la stessa ricostruzione di COSEAM – la natura di continuità aziendale del concordato.

Con riferimento a ciò, mette conto ricordare come la Suprema Corte abbia avuto modo di tornare con frequenza (da Sent. Sez. I Civile nr. 5825/2018 Est. Terrusi, che si dà per conosciuta, in avanti, in un solco costante) sulla questione relativa al vaglio demandato al Tribunale in ordine ai presupposti di ammissibilità del concordato preventivo in continuità aziendale; la Corte, superando in parte la tradizionale dicotomia tra il vaglio di fattibilità giuridica (da sempre pacifico appannaggio del Giudice) e quello sulla fattibilità economica (da sempre ritenuto

in toto demandato ai creditori), ha avuto modo di affermare come il Giudicante, in realtà, abbia voce in capitolo anche su tale secondo aspetto; il Collegio deve infatti esprimere anche un giudizio di idoneità, sotto il profilo economico del piano proposto dal debitore attraverso il riscontro della *manifesta inettitudine* e della totale implausibilità del piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Ritiene il Collegio che la proposta ed il piano tradiscano la impercorribilità giuridica ed economica della proposta, per le ragioni a suo tempo evidenziate nel decreto 07.12.2021.

Tali criticità sono rimaste completamente prive di soddisfacente approfondimento da parte della ricorrente e dell'attestatore.

Nel dettaglio.

Il passivo concordatario.

Giova premettersi come la lettura delle “tabelle” di cui alle pagg. 29-40 della proposta (contenenti i dati su attivo e passivo concordatario) sia ostica, quando non del tutto oscura, vuoi per la mancanza di attendibili illustrazioni delle singole voci, vuoi per difetti “materiali” di incolonnamento, *etc.*.

La difficile intellegibilità, per il Tribunale, di tali dati, costituirebbe ragione di per sé assorbente nell'ottica di predicare la assoluta inammissibilità della proposta nella ottica della doverosa trasparente informazione dei creditori.

Volendo in ogni caso tentare una ricostruzione dei dati forniti, sembra evincersi che:

- il totale dell'attivo concordatario ascenda ad € 1.562,468 (cfr. tabella a pag. 40);
- il totale del passivo concordatario ascenda ad € 10.716,276 (*ibidem*).

tale ultimo dato sarebbe composto, come riassunto alle pagg. 54 e 55, come di seguito:

- € 370.000,00, spese di giustizia e prededuzione;
- € 378.280,00, privilegio generale mobiliare;
- € 2.753.938,00 chirografo;
- € 6.568.280,00 creditori “postergati”;
- € 1.958,784,00 creditori per decimi di capitale sociale.

Ebbene, per le ultime due categorie di creditori la società non prevede alcuna forma diretta di soddisfazione con il piano di concordato, ma, unicamente, le

“utilità” indirette (genericamente) indicate a pag. 59 della proposta, derivanti dalla continuazione del consorzio.

Il problema, dal punto di vista giuridico, è che la natura di crediti “postergati” che la parte ricorrente perdura a sostenere, è indimostrata e addirittura contestata.

La somma di € 6.568.280,00 infatti, è dovuta a soci consorziati: ma COSEAM non fornisce informazioni approfondite in merito alla genesi dei debiti ed alla natura di “finanziamento” di essi (oltre che degli altri presupposti di legge per la postergazione).

La lettura delle pagine 8-11 della memoria autorizzata da ultimo depositata, infatti, contiene unicamente una illustrazione giuridica astratta dell’istituto, ed un generico riferimento alla posizione del creditore consorziato Piacentini (oggi in fallimento); le considerazioni in ordine alla non necessità di condivisione della postergazione da parte del creditore sono inconferenti (laddove è chiaro che la qualificazione della natura dei crediti concordatari riguarda tutti i creditori, e, quindi, a monte, il Tribunale); oltretutto, la tesi è pure erronea nella parte in cui omette di considerare i crediti sorti durante l’esercizio provvisorio dell’impresa consorziata fallita (per oltre € 220.000,00), frangente nel quale ipotizzare un finanziamento postergabile appare francamente inimmaginabile.

Sulla natura effettivamente commerciale, e non di finanziamento, dei crediti di Piacentini, poi, si confronti la memoria autorizzata depositata nell’interesse di quest’ultima, alle pagine 2 e 3, contenenti considerazioni gravi, precise, concordanti e documentalmente sorrette.

In definitiva, né con la proposta, né successivamente, la ricorrente ha effettuato una disamina dettagliata e credibile delle singole posizioni di debito nei confronti dei consorziati.

Ma ciò non è tutto.

Come sopra riportato, dalla lettura del piano in merito alle partecipazioni di COSEAM in altre società (circa 13) risulta che la stessa ad oggi debba ancora versare poco meno di 2 milioni di euro per la sottoscrizione del capitale sociale riferite a dette sue partecipate.

Tali debiti sono incomprensibilmente appostati quali “postergati” nel ricorso e nel piano: anche sul punto, difetta qualsiasi argomentazione giuridica.

Su ciascuna delle criticità appena rilevate, pure la attestazione è del tutto carente (cfr. pagg. 38 e sgg. dell'*addendum* alla attestazione prodotto con la memoria autorizzata).

La rivalutazione, in termini di debiti non postergabili, di anche solo una parte di cifre così ingenti (si tratta di oltre € 8.000.000,00 di debiti unilateralmente postergati rispetto ad un passivo chirografario indicato in meno di € 3.000.000,00) rende ragione della evidente inattendibilità della proposta in parola, e della relativa attestazione, le quali non paiono in alcun modo idonee a rendere consapevoli ed edotti i creditori rispetto alla effettività della esposizione debitoria della società.

Sulla mancata informazione dei creditori.

Oltre a quanto precede, di per sé assorbente, il Collegio è costretto solo oggi (e per iniziativa della medesima Piacentini, e non certo della ricorrente) ad apprendere de:

- l'adozione di una delibera di esclusione del socio Piacentini nel corso delle assemblee 08.11.2021 e 09.11.2021 (all. B e C Piacentini), circostanza taciuta al Commissario, oltre che al Tribunale, non essendo stata evidenziata nel ricorso e/o in altri atti;
- l'avvio, da parte di una partecipata (Autostrada Regionale Cispadana S.p.a.) del procedimento di cui all'art. 2344 c.c., iniziativa che verosimilmente esiterà nella vendita delle azioni e/o nella decadenza di COSEAM, con ogni conseguenza in relazione al (minore) attivo in ipotesi conseguibile per tale appalto pubblico; pure tale circostanza è stata taciuta al Commissario, oltre che al Tribunale, non essendo stata evidenziata nel ricorso e/o in altri atti.

Tali omissioni sono evidentemente inaccettabili nel quadro di una procedura giurisdizionale trasparente e volta alla leale informazione del ceto creditorio.

Alle precedenti, plateali, omissioni, se ne affiancano altre numerosissime (che riguardano tanto la proposta quanto l'Attestazione), quali esemplificativamente e non esaustivamente:

- la opaca illustrazione dei rapporti tra la società, la partecipata Sherden Gas S.p.a. e la creditrice/offerente SGR S.p.a.;
- la mancata descrizione delle ragioni di svalutazione delle partecipazioni;
- il mancato approfondimento delle azioni di responsabilità;

- la mancata descrizione dello stato delle procedure giudiziali in corso;
- la mancata analisi dello stato dei contratti in corso, e dei singoli cantieri;
- la mancata richiesta di autorizzazione giudiziale alla continuazione dei contratti di appalto pubblico;
- la mancata produzione dei contratti d'opera professionale con i Professionisti *advisor*;
- *etc.*

A tutte le considerazioni svolte consegue il giudizio di manifesta inammissibilità giuridica, anche nella prospettiva informativa del ceto creditorio, della proposta concordataria, la quale non è in nessun modo in grado di assolvere ai presupposti di legge per l'ammissione alla procedura.

Alla luce della richiesta, si provvede come da separata sentenza sulla istanza di fallimento.

Tutto ciò premesso,

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale nella persona dei magistrati indicati in epigrafe;

visto l'art. 162, comma 2, 1.f.:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- provvede come da separata sentenza sul ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di COSEAM.

Si comunichi:

- alla ricorrente;
- al Commissario giudiziale;
- all'Ill.mo PM in sede;
- alla ricorrente nel giudizio nrg 147/2021 prefall.

Modena, Camera di consiglio del 29.12.2020

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore